

Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - taxa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6569 del 09/03/2020 (Rv. 657393 - 01)

Contratto di consorzio - Rilevanza esterna - Rapporto di mandato tra consorzio e consorziati - Sussistenza - Conseguenze - Soggetto passivo dell'obbligazione tributaria - Fattispecie in tema di Tarsu.

Il contratto di consorzio di cui all'art. 2602 c.c. comporta non già l'assorbimento delle imprese consorziate in un organismo unitario, realizzativo di un rapporto di immedesimazione organica con le singole contraenti, bensì la costituzione tra le stesse di un'organizzazione comune per lo svolgimento di determinate fasi delle loro attività, ciascuna delle quali, in seguito all'ampliamento della causa storica di tale contratto intervenuta con la modifica dell'art. 2606 c.c., introdotta dalla l. n. 377 del 1976, e l'entrata in vigore della l. n. 240 del 1981, è affidata ad un'organizzazione autonoma avente, nell'attività di gestione svolta, rilevanza esterna, sicché il consorzio, coerentemente coi principi di cui agli artt. 2608 e 2609 c.c., nel contrattare con i terzi, ai sensi dell'art. 2615, comma 2, c.c., opera quale mandatario dei consorziati senza bisogno di spenderne il nome, con la conseguenza che l'obbligazione sorge in capo ad essi per il solo fatto che sia stata assunta nel loro interesse. (Nella specie, la S.C., nel cassare con rinvio la sentenza del giudice di merito, ha ritenuto che soggetto passivo della Tarsu fosse la società consorzata che aveva assunto la gestione delle aree di sosta a pagamento, benché gli obblighi contrattuali nei confronti del Comune fossero stati assunti dall'associazione temporanea di imprese di cui la stessa era consorzata).

Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Sentenza n. 6569 del 09/03/2020 (Rv. 657393 - 01)

Riferimenti normativi: [Cod_Civ_art_2602](#), [Cod_Civ_art_2608](#), [Cod_Civ_art_2609](#), [Cod_Civ_art_2615_1](#)